



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

IL PRESIDENTE DELLA CORTE IL PROCURATORE GENERALE

Visto l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n.27 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 in G.U. del 30 Aprile n. 11 (*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrative contabile misure urgenti per l' introduzione del sistema di allerta Covid- 19*”);

visto l'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 che ha prorogato all' 11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 83, primo e secondo comma, del decreto legge 17 marzo 2020. n18 ai fini del rinvio d'ufficio dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e ha sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti medesimi;

viste le linee guida già emesse da questa Presidenza della Corte e in particolare quelle adottate d'intesa con il Procuratore Generale trasmesse con nota prot. 2277 del 15/4/2020;

ritenuto che, nell'attuale persistenza dell'emergenza epidemiologica, è necessario selezionare un modulo organizzativo che, anche per la fase successiva all' 11/5/2020 e sino al 31/7/2020, contemperì il principio di precauzione con quello di efficienza della risposta giurisdizionale;

ritenuto che, ai fini della migliore soluzione gestionale, assumono valore privilegiato le indicazioni dell'autorità sanitaria e della comunità scientifica;

rilevato che, tenuto conto di tali indicazioni, così come compendiate nell'acquisito parere e in esito alla riunione partecipata del 28/4/2020 alla quale ha preso parte l'autorità sanitaria regionale, così come raccomandato, va assicurata primariamente la continuità della massima precauzione del distanziamento sociale all'interno degli uffici giudiziari anche nella c.d. fase 2 dell'emergenza;

che, a tal fine, nell'organizzazione del servizio giustizia, occorre avere riguardo alla qualità del contenzioso, alla specificità del contesto edilizio e anche logistico delle realtà giudiziarie del distretto, agli spazi e alle risorse umane disponibili;

che per assicurare la cautela primaria del divieto di assembramento vanno confermate le disposizioni già in atto relative alla limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari e anche la regolamentazione dell'accesso ai servizi di cancelleria, previa prenotazione, tramite prenotazione telefonica o informatica, in modo da consentire un afflusso differenziato e in orari prestabiliti;

che per favorire al massimo l'effettività della ripresa in questa fase è necessaria la conferma, nel nucleo essenziale, delle modalità prudenziali di svolgimento delle udienze sia civili che penali già individuate nelle richiamate linee guida;

che per lo svolgimento delle udienze civili vanno adottate le modalità di trattazione telematica e camerale di cui alle lettere f) ed h) del comma 7 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 e per lo svolgimento delle udienze penali, le modalità di trattazione a distanza richiamate nei commi 12 e 12 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;

che la modalità del lavoro agile per il personale amministrativo rimane la forma ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa rimanendo riservata alla Dirigenza amministrativa l'eventuale graduale implementazione dei giorni "in" in funzione della ripresa dell'attività giurisdizionale ordinaria secondo canoni metodologici improntati a proporzionalità e adeguatezza delle misure alternative di lavoro in ragione dell'auspicato progressivo affievolimento del rischio di contagio;

che nella relativa modulazione, tenuto conto delle direttive di cui alle circolari ministeriali emanate, in particolare di quella in data 2 maggio 2020, va favorita la rotazione, *il co-working* e il temperato ridimensionamento delle eccezioni alla “*presenza fisica*” in ufficio, avuto riguardo al progredire delle fasi temporali in ragione delle necessità e possibilità che il contesto offre;

sentita l’Autorità sanitaria regionale;

sentiti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto;

DECRETA

nelle udienze ricomprese nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 saranno trattati i processi civili e penali di seguito specificati, mentre i restanti procedimenti saranno rinviati d’ufficio a data da determinarsi, successiva al 31 luglio 2020.

SETTORE CIVILE

SEZIONE UNICA CIVILE

- a) procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- b) reclami previsti dagli artt. 18 e 22 della legge fallimentare e ogni altro reclamo fallimentare;
- c) procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150;
- d) processi fissati per la precisazione delle conclusioni o per la discussione in relazione al rito applicabile;
- e) tutti i processi, in genere, la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

La dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente della Corte o da un suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del presidente della sezione, egualmente non impugnabile.

SETTORE LAVORO

- a) procedimenti di cui agli articoli 373 e 431 del codice di procedura civile;
- b) processi fissati per la discussione;
- c) tutti i processi, in genere, la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

La dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente della Corte o dal suo delegato in calce al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del presidente della sezione, egualmente non impugnabile.

SETTORE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI

a) procedimenti di cui agli artt. 283 e 373 del codice di procedura civile, nonché quelli di cui all'art.351 del codice di procedura civile, ove sia presentata l'istanza ai sensi del secondo comma dello stesso articolo;

b) procedimenti relativi alle dichiarazioni di adottabilità e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;

c) procedimenti relativi alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;

d) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione

di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

e) procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi dell'Unione europea;

f) processi in tema di protezione internazionale fissati per la precisazione delle conclusioni;

g) tutti i processi, in genere, la cui ritardata trattazione può produrre pregiudizio alle parti e ai minori a vario titolo coinvolti.

La dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente della Corte o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del presidente della sezione, egualmente non impugnabile.

Le date dei rinvii per le cause non trattate saranno comunicate alle parti dall'ufficio.

Il Presidente della sezione unica civile avrà cura di disporre i rinvii tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti nei documenti organizzativi della Corte al fine di evitare al massimo ritardi ulteriori rispetto a quelli indotti dalla straordinaria emergenza epidemiologica e dall'arretrato del settore del contenzioso civile ordinario.

Le udienze civili relative ai processi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, potranno svolgersi, ove possibile, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, secondo le modalità previste nell'art. 83, comma 7, lett. f) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ed in conformità allo schema organizzativo dei Presidenti di sezione.

La modalità di svolgimento ordinario di tutte le udienze civili e anche di quelle di lavoro sarà quella di cui all'articolo 83 comma 7 lettera h) del d.l 18/2020 cioè lo

scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti nei termini che verranno loro assegnati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti sia ordinatori che decisori.

Per lo schema organizzativo relativo alle udienze c.d. "in remoto" si rimanda a quanto già indicato nelle pregresse linee guida del 15 Aprile 2020 e ai provvedimenti del Presidente della sezione unica civile.

Tali disposizioni si applicano anche alle controversie di lavoro e di previdenza, dovendosi ritenere il riferimento alle "udienze civili" comprensivo del settore lavoro, avuto riguardo all'eccezionalità della cornice normativa funzionale alla regolamentazione di un'imprevedibile e come tale straordinaria contingenza socio-sanitaria con inevitabili riflessi anche sul versante giurisdizionale.

Per le udienze civili minorili, sia in caso di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.h) individuata come opzione prioritaria, sia in caso di celebrazione nelle forme di cui all'art. 83 co.7 lett.f) si osserveranno le medesime modalità operative di cui sopra garantendo la partecipazione alla camera di consiglio ed all'udienza, anche con collegamento da remoto, dei Consiglieri onorari minorili.

Nel caso di udienze civili che comportano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice (a seguito della modifica introdotta con la Legge di conversione n.27 del 2020), per le quali si rende assolutamente necessario lo svolgimento con modalità ordinarie, le udienze saranno celebrate, se pubbliche, a porte chiuse ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, come previsto dall'art. 83 comma 7 lett. e) del d.l.18/2020.

Il Presidente del Collegio adotta le cautele necessarie per evitare assembramenti fissando orari scaglionati nelle aule rese appositamente disponibili ai fini del distanziamento tra i soggetti del processo così come raccomandato dall'autorità sanitaria.

SETTORE PENALE

SEZIONI PENALI ORDINARIE E SEZIONI D'ASSISE

a) procedimenti nei quali i termini di cui all'art. 304, comma 6 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020; tali processi saranno trattati con carattere di priorità;

b) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

c) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

e) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

f) procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale;

g) ogni altro processo che secondo i criteri di priorità individuati nei documenti organizzativi della Presidenza della Corte e l'art. 132 bis disp. att. c.p.p non sia suscettibile di rinvio e, in particolar modo, i processi con imminenti termini di prescrizione, i processi provenienti da annullamenti con rinvio e quelli di revisione.

Le udienze penali saranno celebrate secondo e modalità indicate nelle linee guida trasmesse con nota prot. 2277 del 15/4/2020.

Le udienze saranno celebrate in aule grandi (aula Magna, aula Bunker, aula Costa, aula Corte di Appello adiacente l'aula Costa, biblioteca Corte di Appello) e secondo un calendario che realizzi la chiamata ad orari scaglionati e fissi.

Le aule ove saranno celebrate le udienze saranno individuate nel periodo in questione dai Presidenti di sezione che indicheranno l'aula di udienza nei decreti di citazione.

I Presidenti del collegio, durante l'udienza avranno cura di assegnare le postazioni tra i vari soggetti in modo da garantire il massimo distanziamento tra le parti, e comunque una distanza non inferiore ad un metro.

Ferma l'applicazione dell'art. 472, comma 3 cpp, dal 12 maggio 2020 al 31/7/ 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,4, 5 dell'articolo 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, secondo come previsto nell'art. 83 commi 12 e 12 bis del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Con riguardo, altresì, a quanto previsto dall'art. 83 comma quater 1. e comma quater 2. del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche in legge nr.27 del 24 aprile 2020, rimane riservato ai Procuratori della Repubblica con i Dirigenti Amministrativi dei rispettivi Uffici e previa interlocuzione con i sostituti procuratori se procedere alla richiesta di autorizzazione al Ministero della Giustizia per il deposito di atti con modalità telematica, anche in deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti. In caso di rilascio della relativa autorizzazione ministeriale, sarà cura dei Procuratori della Repubblica di darne tempestiva comunicazione anche alle scriventi.

SETTORE PENALE MINORI

Quanto al settore penale minorile si provvederà ad una previa selezione dei procedimenti non rinviabili a data successiva al 31 luglio 2020, anche tenendo conto del superiore interesse del minore imputato ad una rapida fuoriuscita dal circuito penale.

Pertanto anche le udienze penali minorili si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 12 bis (quest'ultimo, come novellato dal D.L. n.28 del 2020, di modifica della legge di conversione n.27 2020 del D.L. n.18 del 2020).

Al fine di salvaguardare le garanzie peculiari previste dal DPR 448/88 per l'imputato minorenni, soprattutto ove detenuto o sottoposto a misura cautelare, anche non custodiale, si provvederà ad assicurare il massimo raccordo con i Servizi minorili del Ministero della Giustizia (CGM- Centro Giustizia minorile, USSM- Ufficio Servizio sociale per i minorenni), nonché, per il loro tramite, con strutture pubbliche o del privato sociale che ospitino i giovani imputati. Di ogni attività sarà preventivamente informato il difensore dell'imputato.

In caso di celebrazione dell'udienza in presenza si procederà alla chiamata dei singoli processi, fissati *ad horas* e con un congruo intervallo di tempo l'uno dall'altro, nonché ad adottare tutte le ulteriori cautele ritenute necessarie al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati delle persone, ed il rispetto delle distanze indicate dall'Autorità sanitaria.

Tutte le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti saranno eseguite in conformità a quanto disposto dai commi 13 e 14 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

I Presidenti di sezione avranno cura di disporre i rinvii tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti nei documenti organizzativi della Corte e, nel settore penale tenendo conto in particolare della prescrizione dei reati.

I Presidenti di sezione, laddove ne ricorra la necessità per rispettare le esigenze di distanziamento sociale, potranno ridurre le udienze tabellarmente previste o fissare udienze straordinarie,

RACCOMANDAZIONI per i magistrati non togati e per il personale che opera nelle cancellerie civili e penali e nelle segreterie.

Il personale amministrativo e tutti i magistrati presenti negli uffici devono utilizzare continuativamente per tutto l'orario di lavoro il dispositivo individuale di protezione in dotazione o autonomamente acquisito.

Anche gli avvocati e le persone del pubblico, che accedono dall'esterno, devono indossare il dispositivo di protezione.

Il personale amministrativo e i magistrati hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni sintomo influenzale al proprio medico di base e, in particolare, una temperatura febbrile superiore a 37.5, tosse o difficoltà respiratorie.

Hanno, altresì, l'obbligo di comunicare al medico competente e alla Direzione Sanitaria dell'ASP territorialmente competente ogni informazione sull'eventuale positività a tampone naso- faringeo propria personale o di soggetto con cui è stato in contatto.

L'accesso all'Ufficio del pubblico è consentito soltanto per le pratiche urgenti e definibili unicamente con la presenza diretta dell'interessato e ciò tenuto conto che sono incentivati al massimo i depositi telematici e le richieste a mezzo PEC.

Tutto il personale adotterà ogni utile precauzione igienica utilizzando i mezzi detergenti disponibili all'interno dell'ufficio.

Si provvederà alla pulizia giornaliera dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e a sanificazione nelle ipotesi di accertato rischio di contagio.

Va evitato l'uso degli ascensori e in caso di necessità l'accesso all'ascensore deve avvenire una persona per volta.

Il DCPM 8 marzo 2020 raccomanda, tra le altre, le seguenti misure igienico-sanitarie che vanno osservate:

lavarsi spesso le mani;

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

evitare abbracci e strette di mano;

mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro;

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico.

Si precisa, inoltre, che ferma la vigenza delle limitazioni di accesso al pubblico previste nel decreto a firma congiunta dell'11 marzo 2020, a far data dal 12 maggio e fino al 31 luglio 2020 l'ingresso agli uffici giudiziari di Caltanissetta è subordinato all'uso di mascherina di protezione ed al rilevamento della temperatura corporea con le apparecchiature fornite e nella disponibilità del personale di Vigilanza in servizio in tutti gli accessi degli edifici.

Sarà interdetto l'accesso a coloro che, a seguito della misurazione, dovessero risultare con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

I dati acquisiti, compresa l'annotazione delle generalità, per il rispetto della privacy, saranno registrati solo nell'ipotesi in cui dovesse essere necessario per il soggetto interessato documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso agli edifici e saranno custoditi, per le sole finalità di prevenzione del contagio da Covid. 19, fino al termine dell'emergenza sanitaria.

All'interno degli edifici giudiziari e nelle aule di giustizia, come disposto con provvedimento a firma congiunta delle scriventi reso in data 29 aprile 2020, militari della Compagnia dei Carabinieri di Caltanissetta vigileranno affinché non si formino assembramenti e siano rispettate le disposizioni in materia di distanziamento sociale.

Si raccomanda l'adozione delle stesse cautele a tutti i capi degli Uffici Giudiziari del distretto.

Si comunichi ai Presidenti dei Tribunali, ai Procuratori del distretto, ai Presidenti di sezione della Corte di Appello, all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, ai Prefetti di Caltanissetta ed Enna, ai Questori di Caltanissetta ed Enna, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri di Caltanissetta ed Enna, ai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Caltanissetta ed Enna, alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU.

Si pubblichi sul sito web della Corte di Appello e sui siti web dei Tribunali del distretto.

Caltanissetta, 6 maggio 2020

Il Procuratore Generale

Lia Sava


Il Presidente della Corte

Maria Grazia Vagliasindi

